

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C N. 23/C N. 24/C (2004-2005)

Riunioni del

6 dicembre 2004
13 dicembre 2004
21 dicembre 2004

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2004**

1 - RECLAMO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2004/2005, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 6 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. BAFUNNO COSIMO DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 14 ottobre 2004, applicava le seguenti sanzioni: l'inibizione per tre anni al suo allenatore Bafunno Cosimo Damiano e la penalizzazione di due punti in classifica, per responsabilità oggettiva nell'illecito attribuito al Bafunno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione degli art. 6 commi 1, 2, 4 e 5 e 2 comma 4 C.G.S., riguardante l'illecito sportivo relativo alla gara A.C. Atletico Andria (successivamente fusasi con l'A.S.D. Casamassima)/U.S. Cerignola del 29.2.2004.

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, Palmisano Francesco, Presidente della A.S.D. Casamassima, richiedendo: "in via principale, l'annullamento e la revoca delle sanzioni irrogate; in subordine, la riduzione e dell'entità della sanzione della penalizzazione ad un punto e in via ulteriormente subordinata, la modifica degli addebiti ascritti agli appellanti dando una sanzione per omessa denuncia, nella misura ritenuta equa e di giustizia di minore afflittività".

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto il preannuncio del reclamo alla C.A.F. non risulta essere stato comunicato alla Procura Federale, come, espressamente, imposto dall'art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S..

Di conseguenza, va disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Casamassima di Casamassima (BA), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 184/A del 24.5.2004, per omesso invio del preannuncio di reclamo al Procuratore Federale. Ordina l'incameramento della tassa.

2 - G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT'ONOFRIO/S. PIO X DEL 10.10.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 dell'11.11.2004)

Il Gruppo Sportivo S. Pio X ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che ha rigettato il reclamo proposto per la posizione dei calciatori Bonfitto Angelo e Cappucci Giulio del Gruppo Sportivo S. Onofrio Calcio i quali sarebbero stati fittiziamente impiegati nella gara del 10.10.2004. Assume, infatti, la ricorrente che nella suddetta gara il Gruppo Sportivo S. Onofrio Calcio avrebbe fatto apparire la partecipazione dei calciatori Bonfitto e Cappucci identificati dal direttore di gara con un documento di riconoscimento ma, di fatto, avrebbero giocato due altri calciatori la cui foto sarebbe stata applicata sui documenti di riconoscimento del Bon-

fitto e Cappucci. In sostanza tali documenti sarebbero stati utilizzati da persone diverse da quelle per le quali i documenti erano stati rilasciati.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ed invero, come riconosce la stessa società ricorrente, la grave accusa che viene mossa al Gruppo Sportivo S. Onofrio Calcio manca del tutto di prove documentali (uniche possibili nel caso di specie) né sono ormai ipotizzabili ulteriori attività di indagine che consentano di accertare l'effettiva sussistenza di quanto eccepito.

Per contro il supplemento di rapporto arbitrale che certifica la regolare identificazione dei due calciatori da parte del Direttore di gara e l'accertato regolare tesseramento del Bonfitto e del Cappucci inducono a ritenere assolutamente infondato il ricorso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. S. Pio X di Lucera (Foggia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO SIG. SCALISI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2004)

Il Sig. Scalisi Carlo allenatore della A.S.D. Carlentini, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata su C.U. n. 30 del 10 novembre 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 30.6.2008 inflitta allo stesso Scalisi dal Giudice di 1° grado.

Il ricorrente sostiene nel suo reclamo di essere vittima di un errore di persona e chiede l'annullamento della squalifica inflittagli.

Osserva la C.A.F. che, in sostanza, trattasi di una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio. Tale nuovo esame non è ammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Signor Scalisi Carlo ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO SPORTING TORRECUSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING TORRECUSO/STELLA AZZURRA DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 dell'11.11.2004)

Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo della società Stella Azzurra Sanfeliciano, rilevando in particolare la posizione irregolare del calciatore del Torrecuso Palosi Francesco (tesserato per la società San Lorenzello), e per l'effetto disponendo, a carico dell'odierna società reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe con il punteggio di 0-3.

Con il gravame in trattazione la società Sporting Torrecuso, svolgendo motivi di profilo esclusivamente rituale, lamenta il mancato formale inoltrò alla medesima del reclamo di prime cure.

Il reclamo non può essere accolto.

Assume portata decisiva, infatti, la considerazione che, non pubblicando il locale Comitato Regionale le variazioni di indirizzo delle sedi societarie, l'originaria reclamante non poteva che notificare (come risulta aver fatto) il ricorso presso l'indirizzo di controparte al momento ufficialmente disponibile.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dallo Sporting Torrecuso di Torrecuso (Benevento) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. NINO CERULLO/VIRTUS TOLLO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 23 dell'11.11.2004)

Con decisione del 7.10.2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, rilevata l'irregolarità della posizione del calciatore Gianluca Tiberio del F.C. Virtus Tollo nella gara Nino Cerullo/Virtus Tollo del 26.9.2004, accoglieva il reclamo della S.S. Nino Cerullo ed infliggeva al F.C. Virtus Tollo la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 15 del 7 dicembre 2004).

Reclamava il F.C. Virtus Tollo facendo notare che la S.S. Nino Cerullo aveva inoltrato il ricorso al Giudice Sportivo invece che, riguardando l'irregolarità della posizione di un calciatore, alla competente Commissione Disciplinare ed obiettando, dunque, che il ricorso stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La Commissione Disciplinare non condivideva il rilievo e respingeva il reclamo.

Osservava, in sintesi, che la S.S. Nino Cerullo, sia pure inoltrando l'atto ad un organo di giustizia non competente, aveva *"manifestato la volontà di far valere i propri interessi in ordine alla denunciata irregolarità"* e che a fronte di un dato di fatto come questo doveva *"prevalere il principio della conservazione degli atti"* (Com. Uff. n. 23 dell'11 novembre 2004).

Avverso tale decisione proponeva appello la società che ribadiva il convincimento fatto valere in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare; alla luce della sicura incompetenza del Giudice Sportivo, facendo presente, cioè, che questi avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo e che la Commissione aveva errato nel non rilevarlo.

Chiedeva pertanto che a dichiarare l'inammissibilità del reclamo della S.S. Nino Cerullo e ad annullare la sanzione della perdita della gara fosse questa Commissione.

L'appello del F.C. Virtus Tollo, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È fuor di discussione che il reclamo della S.S. Nino Cerullo, che trae origine dalla posizione irregolare di un calciatore, avrebbe dovuto essere proposto a norma dell'art. 42 comma 3 C.G.S. alla Commissione Disciplinare. Non è seriamente contestabile, tuttavia, che a fronte della inequivoca volontà della società reclamante di far valere l'irregolarità del calciatore schierato dal F.C. Virtus Tollo deve trovare spazio quel principio di conservazione degli atti già applicato dalla Commissione Disciplinare; principio che pone al riparo da una interpretazione meramente formalistica delle norme federali (nel caso in esame) e che impedisce che istanze di giustizia realmente fondate vengano disattese per irregolarità solamente formali.

Non è superfluo far presente, poi, che, rilevata la propria incompetenza, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto rimettere l'esame del reclamo alla Commissione Disciplinare, quella Commissione che ha di fatto esaminato il caso ribadendo la sanzione della perdita della gara e giungendo ad irrogare al F.C. Virtus Tollo una certa ammenda.

Alla luce delle considerazioni che precedono non par dubbio, in definitiva, che la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata e l'appello del F.C. Virtus Tollo, di riflesso, rigettato.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Virtus Tollo di Tollo (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO L'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., DEL CALCIATORE VOLPI FABIO ANTONIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 20.10.2004)

Con atto del 5-6.8.2004 Volpi Fabio Antonio, calciatore della A.S.D. Augusta F.C., proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento con il quale la Divisione Calcio a Cinque aveva respinto *“per accordo economico depositato”* la richiesta di svincolo della società *“per decadenza dal tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F.”*. Esponeva di non avere mai sottoscritto l’accordo, di cui disconosceva formalmente, di conseguenza, l’apparente propria firma, ed in ogni caso che l’accordo stesso non era stato redatto *“su stampato in dotazione alla Divisione Calcio a 5”*; che era incompleto *“rispetto allo stampato dell’accordo economico ufficiale”* e che era stato depositato oltre il prescritto termine (per i giocatori confermati) del 30 settembre. Chiedeva, pertanto, l’accoglimento della richiesta di svincolo; accoglimento che con nota del 30.8.2004 sollecitava per un ulteriore motivo e cioè per il fatto di essere stato sottoscritto l’accordo, in rappresentanza della società, da Santaniello Giovanni, soggetto inibito ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino alla data del 30.6.2005.

La Commissione Tesseramenti non riteneva dimostrata con giudizio di assoluta certezza la falsità della firma del Volpi in calce all’accordo economico, ma nel prendere in esame la posizione del Santaniello rilevava come questi l’avesse effettivamente sottoscritto durante il *“periodo di operatività della accertata inibizione”* e nonostante l’inibizione stessa. Accoglieva pertanto il reclamo del Volpi (disponendone lo svincolo dalla A.S.D. Augusta F.C. ex art. 32 delle N.O.I.F.), contestando quanto sostenuto dalla società, e cioè che *“la sottoscrizione di un accordo a rilevanza federale (potesse) farsi rientrare in quella semplice attività amministrativa nell’ambito della propria società che è l’unica consentita dall’art. 14 del Codice di Giustizia sportiva ai soggetti colpiti dalla sanzione dell’inibizione”*.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che ribadiva il proprio convincimento a proposito dell’accordo con il Volpi, la cui rilevanza di atto di natura negoziale tra atleta e società, osservava, si esauriva tra le parti. Poiché si trattava, insomma, di atto tutto interno all’attività amministrativa della società, come tale consentito al Santaniello nonostante l’inibizione, chiedeva il riconoscimento della validità dell’accordo con il Volpi ed il conseguente ripristino del vincolo sportivo.

L’appello della A.S.D. Augusta F.C., proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Bisogna osservare, infatti, che l’inibizione di cui all’art. 14 del C.G.S. è sanzione sportiva prevista dall’ordinamento federale in relazione a comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti e risponde alla finalità, tutta interna allo stesso ordinamento sportivo, di sanzionare quei comportamenti precludendo a chi se ne sia reso responsabile di svolgere qualsivoglia attività in qualsiasi modo riconducibile al ruolo ricoperto nell’ordinamento federale e che abbia rilievo per l’ordinamento stesso. Unico, ovvio limite al divieto, la possibilità di svolgere attività amministrativa nell’ambito della società all’evidente scopo di consentire il compimento dei normali atti di ordinaria amministrazione e non paralizzare del tutto la vita stessa della società: fermo il divieto, in ogni caso, che gli atti di amministrazione non abbiano rilievo esterno, pena il venir meno della ratio cui rispondono sia l’aver previsto, l’ordinamento sportivo, la sanzione in esame che la sanzione stessa.

Alla luce di quanto appena osservato va da sé che i rilievi della società appellante, benché condivisibili sotto più profili, non possono essere accolti, muovendo essi da principi che non sono propri di quello ordinamento federale nel cui ambito è prevista ed è chiamata a svolgere i propri effetti la sanzione (solo sportiva, si ricordi) della inibizione. È irrilevante, pertanto, che nel caso dell’accordo economico A.S.D. Augusta F.C. - Volpi si tratta *“di un atto di natura negoziale tra atleta dilettante e Società Sportiva, senza alcuna interferenza della Federazione che in ipotesi di inadempimento non ne risponde solidamente”*. Quel che importa è che detto accordo ha rilievo esterno alla società; rilievo ed all’interno dell’ordinamento federale, non fosse altro che sotto il profilo dell’accertamento dei requisiti prescritti per il corretto raggiungimento dell’accordo economico tra società e calciatore.

E tanto basta per ritenere che il Santaniello si è spinto oltre i limiti dell'inibizione cui era stato condannato, andandosi a porre al di fuori della sola attività tutta interna alla società ed occupando dunque spazi dell'ordinamento federale che gli erano preclusi.

Posto che il Santaniello, nel sottoscrivere l'accordo economico con il Volpi ha oltrepassato i limiti della sanzione cui era stato condannato, l'accordo stesso non può essere ritenuto valido ed efficace; va giudicato, al contrario, nullo ed improduttivo di effetti, come già statuito dalla Commissione Tesseramenti. Ne discende la già anticipata impossibilità di accogliere l'appello proposto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2004

1 - APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE IL CALCIATORE ZEYTULAEV ILIAS (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunione dell'1.10.2004)

La Commissione Tesseramenti, in data 1.10.2004, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Zeytylaev Ilias (cittadino extracomunitario, nato in Russia il 13.8.1984) dichiarava valido il tesseramento del medesimo con la Juventus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001, limitatamente ad una durata triennale (fino alla stagione 2003/2004) con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo.

La Commissione Tesseramenti perveniva alla predetta decisione in quanto "il comma 4 dell'art. 33 N.O.I.F. ammette una durata del rapporto contrattuale "non superiore alle cinque stagioni sportive", ma tale disposizione è stata "integrata" e "superata" dall'art. 35 del vigente Regolamento F.I.F.A., che riconosce al calciatore minorenni la possibilità di firmare un contratto come "non dilettante" soltanto per una durata che non superi i tre anni".

Tale norma precisa che "qualsiasi clausola con riferimento ad una durata superiore è da considerare insussistente e non sarà riconosciuto dalla F.I.F.A. o da un tribunale sportivo nazionale".

La disposizione in esame era in vigore già prima della nuova normativa introdotta con decorrenza 1.9.2001.

Se ne deve dedurre che il comma 4 dell'art. 33 N.O.I.F. non può prescindere dall'ulteriore limite posto dal Regolamento della F.I.F.A."

Avverso questa decisione la Juventus F.C. proponeva appello alla C.A.F., eccependo "la violazione dell'art. 5 della legge 23.3.1981 n. 91 e conseguentemente, dell'art. 33 comma 4 N.O.I.F. e richiedendo la riforma della decisione della Commissione Tesseramenti "nella parte in cui ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Ilias Zeytulaev, limitatamente ad una durata triennale e quindi, sino al 30.6.2004" con la dichiarazione conseguente che "il contratto 'inter partes' depositato il 10.8.2001, è valido ed efficace e tale resterà sino al 30.6.2006, con ogni altra conseguente pronuncia".

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente va osservato che la richiesta della difesa del calciatore di pronuncia di inammissibilità per tardività del ricorso della Juventus non può essere condivisa.

Tutti i termini previsti dalla normativa federale decorrono, infatti, esclusivamente dalla data della notifica alla ricorrente della motivazione del provvedimento del primo giudice e i predetti termini sono stati rispettati in quanto la Juventus F.C. ha proposto preannuncio di reclamo, con richiesta di copia degli atti, in data 12.11.2004 (stessa data della notifica della motivazione del provvedimento impugnato) e ha effettuato il reclamo in data 2.12.2004, ultimo giorno utile rispetto al 25.11.2004 (data in cui sono pervenuti alla ricorrente copia degli atti).

Passando al merito, va osservato che l'art. 5 della legge 91 del 1981 e l'art. 33 comma 4 delle N.O.I.F. stabiliscono una durata massima di cinque stagioni sportive dei contratti di prestazione sportiva stipulati da tutti i calciatori professionisti (sia maggiorenni che minorenni, come Zeytulaev).

L'errore in cui è incorsa la Commissione Tesseramenti è quello di non avere applicato le predette norme e di avere, invece, ritenuto applicabile l'art. 35 del Regolamento F.I.F.A., che permette (nel caso in esame) la stipulazione di contratti solo triennali.

In sostanza si è, arbitrariamente, anteposta la predetta normativa F.I.F.A. (che regola, esclusivamente; i rapporti tra i membri del relativo contratto associativo) alla legge ordinaria n. 91 del 1981, alterando, in questo modo, la gerarchia delle fonti, che non può non avere al suo vertice la legge statutale.

Ne consegue che la decisione della Commissione Tesseramenti va annullata nella parte in cui limita ad una durata triennale il tesseramento di Zeytulaev Ilias con la Juventus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001.

La relativa tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino annullando la decisione della Commissione Tesseramenti nella parte in cui dichiara valido il tesseramento del calciatore Zeytulaev Ilias per la durata triennale e ripristina l'originaria durata prevista nel contratto inter partes. Dispone la restituzione della tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE IL CALCIATORE BOUDIANSKI VIKTOR (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunione dell'1.10.2004)

La Commissione Tesseramenti, in data 1.10.2004, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Boudianski Viktor (cittadino extracomunitario, nato in Ukraina il 12.1.1984) dichiarava valido il tesseramento del medesimo con la Juventus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001, limitatamente ad una durata triennale (fino alla stagione 2003/2004) con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo.

La Commissione Tesseramenti perveniva alla predetta decisione in quanto "il comma 4 dell'art. 33 N.O.I.F. ammette una durata del rapporto contrattuale "non superiore alle cinque stagioni sportive", ma tale disposizione è stata "integrata" e "superata" dall'art. 35 del vigente Regolamento F.I.F.A., che riconosce al calciatore minorenni la possibilità di firmare un contratto come "non dilettante" soltanto per una durata che non superi i tre anni".

Tale norma precisa che "qualsiasi clausola con riferimento ad una durata superiore è da considerare insistente e non sarà riconosciuto dalla F.I.F.A. o da un tribunale sportivo nazionale".

La disposizione in esame era in vigore già prima della nuova normativa introdotta con decorrenza 1.9.2001.

Se ne deve dedurre che il comma 4 dell'art. 33 N.O.I.F. non può prescindere dall'ulteriore limite posto dal Regolamento della F.I.F.A..

Avverso questa decisione la Juventus F.C. proponeva appello alla C.A.F., eccependo "la violazione dell'art. 5 della legge 23.3.1981 n. 91 e conseguentemente, dell'art. 33 comma 4 N.O.I.F. e richiedendo la riforma della decisione della Commissione Tesseramenti "nella parte in cui ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Boudianski Viktor, limitatamente ad una durata triennale e quindi, sino al 30.6.2004" con la dichiarazione conseguente che "il contratto 'inter partes' depositato il 10.8.2001, è valido ed efficace e tale resterà sino al 30.6.2006, con ogni altra conseguente pronuncia".

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente va osservato che la richiesta della difesa del calciatore di pronuncia di inammissibilità per tardività del ricorso della Juventus non può essere condivisa.

Tutti i termini previsti dalla normativa federale decorrono, infatti, esclusivamente dalla data della notifica alla ricorrente della motivazione del provvedimento del primo giudice e i predetti termini sono stati rispettati in quanto la Juventus F.C. ha proposto preannuncio di reclamo, con richiesta di copia degli atti, in data 12.11.2004 (stessa data della notifica della motivazione del provvedimento impugnato) e ha effettuato il reclamo in data 2.12.2004, ultimo giorno utile rispetto al 25.11.2004 (data in cui sono pervenuti alla ricorrente copia degli atti).

Passando al merito, va osservato che l'art. 5 della legge 91 del 1981 e l'art. 33 comma 4 delle N.O.I.F. stabiliscono una durata massima di cinque stagioni sportive dei contratti di prestazione sportiva stipulati da tutti i calciatori professionisti (sia maggiorenni che minorenni, come Boudianski).

L'errore in cui è incorsa la Commissione Tesseramenti è quello di non avere applicato le predette norme e di avere, invece, ritenuto applicabile l'art. 35 del Regolamento F.I.F.A., che permette (nel caso in esame) la stipulazione di contratti solo triennali.

In sostanza si è, arbitrariamente, anteposta la predetta normativa F.I.F.A. (che regola, esclusivamente; i rapporti tra i membri del relativo contratto associativo) alla legge ordinaria n. 91 del 1981, alterando, in questo modo, la gerarchia delle fonti, che non può non avere al suo vertice la legge statutale.

Ne consegue che la decisione della Commissione Tesseramenti va annullata nella parte in cui limita ad una durata triennale il tesseramento di Boudianski Viktor con la Juventus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001.

La relativa tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino annullando la decisione della Commissione Tesseramenti nella parte in cui dichiara valido il tesseramento del calciatore Boudianski Viktor per la durata triennale e ripristina l'originaria durata prevista nel contratto inter partes. Dispone la restituzione della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. JULIA SPELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/JULIA SPELLO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 33 del 12.11.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria rigettava il reclamo presentato dalla Polisportiva Julia Spello, che chiedeva l'assegnazione della vittoria per 3 a 0 della gara Atletico Montecchio/Julia Spello del 3.10.2004 per violazione dell'art. 19 delle N.O.I.F., ed omologava il risultato ottenuto sul campo (Com. Uff. n. 25 del 20 ottobre 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbro respingeva a sua volta il reclamo proposto dalla Pol. Julia Spello avverso l'omologazione del risultato conseguito sul campo così come disposto dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 33 del 12 novembre 2004), sottolineando come la società ricorrente non avesse subito danno alcuno dallo spostamento del campo di gioco dal campo di Montecchio, originariamente previsto, al campo di Lugnano in Teverina, avendo la Pol. Julia Spello comunque partecipato alla gara in oggetto.

Ricorreva avanti la Commissione d'Appello Federale la Pol. Julia Spello sostenendo come la comunicazione del campo di svolgimento della gara (prevista per le ore 15,30) fosse stata loro data solo al momento della presentazione sull'originario campo di Montecchio alle ore 14,30.

Lo spostamento comportava il raggiungimento del nuovo campo in Lugnano in Teverina solo alle ore 15,15; e nonostante la partita fosse iniziata alle ore 16,15 sosteneva che la squadra non era stata posta nelle minime condizioni necessarie per disputare la gara.

Chiedeva pertanto la "vittoria a tavolino" della partita in oggetto o, in subordine, la ripetizione della gara.

L'appello è infondato e va rigettato.

Giustamente la Commissione Disciplinare ha osservato come, essendo la squadra Julia Spello giunta sul campo sportivo di Lugnano in Teverina alle ore 15,15 ed essendo la gara iniziata alle ore 16,20, la omessa ufficiale comunicazione dello spostamento della gara sia superata dalla effettiva partecipazione della Soc. Julia Spello alla gara in questione e che la Società medesima non abbia subito alcun danno in punto di equità sportiva

essendo i 55 minuti di tempo intercorsi fra l'arrivo sul campo di gioco e l'inizio della partita largamente sufficienti per i giocatori per affrontare la partita senza pregiudizi di natura psico-fisica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Julia Spello di Spello (Perugia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO POL. STELLA SESTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. BORROMEO/STELLA SESTESE DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004)

Con reclamo ritualmente presentato in data 22.11.2004 la Pol. Stella Sestese appellava il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia la quale con Com. Uff. n. 18 del 18 novembre 2004, in accoglimento del reclamo della società F.C. Borromeo, infliggeva la sanzione della perdita della gara indicata in epigrafe a causa della posizione irregolare del calciatore Giordano Jean schierato nelle fila della Stella Sestese.

Deduce l'attuale appellante che erroneamente l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia, a seguito di specifica richiesta circa la posizione del Giordano, aveva loro comunicato la non esistenza di vincoli dello stesso, allegando copia della risposta ricevuta in data 15 settembre 2004.

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

Invero il calciatore Giordano Jean risulta tesserato con lo status di dilettante in favore della società F.C. Borromeo dalla data del 2.10.2003, pertanto lo stesso risultava in posizione irregolare nella gara F.C. Borromeo/Stella Sestese del 24.10.2004.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dalla Pol. Stella Sestese di Sesto San Giovanni (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO A.S.D. CITTÀ DI MEDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANTÙ S. PAOLO/CITTÀ DI MEDA DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004)

L'A.S.D. Città di Meda proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia in relazione alla gara Cantù San Paolo/Città di Meda, disputata il 24.10.2004 per il Campionato di Eccellenza, Girone B e terminata con il risultato di 3-1.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Carenzi Davide in posizione irregolare perché non aveva scontato due giornate di squalifica irrogategli per fatti verificatisi nel corso dell'ultima giornata di gara del Campionato Berretti 2003/2004.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 18 del 18 novembre 2004 respingeva il reclamo, richiamandosi all'art. 14, comma 10, nn. 1 e 3, e, comunque, sul rilievo che detto calciatore aveva scontato la squalifica non prendendo parte a due gare del campionato Juniores disputate il 18.9.2004 (Lora Lipomo/Cantù San Paolo) e il 25.9.2004 (Folgore Verano/Cantù San Paolo).

La Commissione Disciplinare, in sostanza, ha accolto la tesi dedotta dalla A.S. Cantù San Paolo, secondo cui le squalifiche "possono essere scontate anche in gare omogenee a quella per la quale il calciatore aveva riportato la sanzione".

L'A.S.D. Città di Meda appella tale decisione.

L'appello è fondato.

La tesi della A.S. Cantù San Paolo, sostanzialmente fatta propria dalla Commissione Disciplinare, non è condivisa dalla C.A.F. in quanto è in contrasto con l'art. 17, comma 6,

del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale la sanzione della squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata o in tutto o per la parte residua nella stagione successiva e, se nella nuova stagione, il calciatore ha cambiato società, la squalifica "deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra nella nuova società di appartenenza".

Il calciatore Carenzi, nato nel 1985 e non avente titolo per la stagione sportiva 2004-2005 a partecipare al Campionato Juniores - se non come fuori quota - non prendendo parte alle gare del Campionato Juniores, non aveva affatto scontato la squalifica irrogatagli al termine della stagione precedente 2003/2004 e avrebbe dovuto scontarla nelle prime due giornate del Campionato di Eccellenza alla quale ha preso parte l'A.S. Cantù San Paolo.

Non è in contrasto con tale conclusione il richiamo al deliberato della Corte Federale, secondo cui "la squalifica inflitta deve essere scontata nella squadra in cui milita il calciatore Juniores nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione", essendo evidente che l'espressione "gare omogenee" non si attaglia alla equiparazione fatta dalla A.S. Cantù San Paolo tra gare del Campionato Juniores e gare del Torneo Berretti.

Il calciatore Carenzi Davide, in conclusione, era in posizione irregolare nella gara disputata il 24.10.2004.

L'appello va quindi accolto, e, per l'effetto, deve irrogarsi, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La C.A.F., riscontrato il comportamento antiregolamentare tenuto dal calciatore Carenzi e dal dirigente accompagnatore della A.S.D. Cantù San Paolo nella gara del 24.10.2004, ritiene che gli stessi e la società A.S.D. Cantù San Paolo, in quanto oggettivamente responsabili, debbano essere deferiti e, pertanto, dispone l'invio degli atti relativi al presente reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per i provvedimenti di competenza.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Città di Meda di Meda (Milano) infliggendo alla Società Cantù S. Paolo la sanzione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3; rimette gli atti alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti di competenza. Ordina la restituzione della tassa.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE KONKO ABDOULAY AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 148 del 18.11.2004)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Konko Abdoulay ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Lega Nazionale Professionisti con C.U. n. 148 del 18 novembre 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dal F.C. Crotone, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 138 del 9 novembre 2004, inflisse la squalifica per due giornate di gara al calciatore Abdoulay Konko. La medesima Commissione, oltre a rigettare il predetto reclamo, ha altresì irrogato al calciatore l'ulteriore sanzione di € 5.000,00 di ammenda con incameramento della tassa.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contradd-

dittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita *“come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che, con l'atto di appello in esame, vengono riproposte esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Konko Abdoulay, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO A.S. SANT'ANNA DI ALFAEDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 21 del 17.11.2004)

La U.S. Sant'Anna d'Alfaedo, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto pubblicata sul C.U. n. 21 del 17 novembre 2004, con la quale veniva condannata all'ammenda di Euro 2.500,00 per non aver iscritto una formazione juniores al campionato 2004-2005, reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dalla L.N.D. per la corrente stagione sportiva.

Sostiene la ricorrente che non doveva essere tenuto conto, nella irrogazione della sanzione, della recidiva mentre invece doveva essere data prevalenza alla circostanza della difficoltà di promuovere il settore giovanile per una società situata in località montana e senza servizi di trasporti pubblici adeguati.

Ritiene questa Commissione che la impugnata delibera debba essere confermata in quanto i fatti oggetto del deferimento sono pacificamente ammesse dalla società reclamante che si è limitata a fornire una generica giustificazione peraltro non documentata. Trattasi di una violazione di carattere formale che non consente nessuna valutazione scriminante e che comporta la prevista aggravante costituita dall'aver la società incriminata già in precedenza omesso di provvedere all'iscrizione di una squadra al Campionato Juniores.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Sant'Anna di Alfaedo di Sant'Anna di Alfaedo (Verona) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

8 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AL CALCIATORE BACHINI JONATHAN, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)

9 - APPELLO CALCIATORE BACHINI JONATHAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)

La C.A.F. rinvia l'esame degli appelli come sopra proposti dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e dal calciatore Bachini Jonathan a data da destinarsi.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2004**

1 - ISTANZA PROCURATORE FEDERALE TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIG. PASINI ROBERTO E DEL SEGRETARIO ADDETTO CONTABILE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIGNORA TERLIZZI LORENZA, AI SENSI DALL'ART. 15 C.G.S.

Vista l'istanza del Procuratore Federale in data 16 dicembre 2004;

visti gli atti tutti del procedimento;

considerato che l'organo requirente ha investito della questione l'Ufficio Indagini;

ritenuto che sussistono i presupposti perché i Signori Pasini Roberto, Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e Terlizzi Lorenza, Segretario addetto contabile del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, vengano sospesi, in via cautelare, dall'esercizio delle funzioni inerenti alla loro carica, ai sensi dell'art. 15 C.G.S., nelle more che a cura della Procura Federale vengano notificate agli interessati le contestazioni entro e non oltre il 3 gennaio 2005;

ritenuto di dover fissare in data 10 gennaio 2005 una riunione per il prosieguo della trattazione, nel merito dell'istanza cautelare, una volta adempiute le suddette formalità;

P.Q.M.

dispone la sospensione cautelare dei Signori Pasini Roberto e Terlizzi Lorenza da ogni funzione inerente alla carica fino alla decisione nel merito dell'istanza cautelare.

